



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00198 ROMA – VIA PO, 36

Stagione Sportiva 2018 – 2019

www.campionatigiovanili.it

COMUNICATO UFFICIALE N° 126/S.G.S. del 28/05/2019

FINALI NAZIONALI UNDER 15 CALCIO A 5

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi, Federico Lacava e dal rappresentante dell'A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 28/05/2019, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARA DEL 26/05/2019

*** Reclamo gara A.S.D. Atletico Gubbio – Senigallia Calcio**

Premesso in fatto

La società Senigallia Calcio ha proposto reclamo avverso la gara A.S.D. Atletico Gubbio - Senigallia Calcio delle Finali Nazionali Under 15 Calcio a 5, disputata in data 26/05/2019 e terminata con il risultato di 4-0, chiedendo la vittoria a tavolino e, in subordine, la ripetizione della gara per errore tecnico dell'Arbitro. In particolare, si sostiene che, nel corso del primo tempo, il Direttore di gara non avrebbe applicato la regola prevista dall'art. 4, lett b) del C.U. n. 57/S.G.S. del 25/03/2019 del Settore Giovanile e Scolastico che prevede che "il portiere non potrà rilanciare il pallone direttamente oltre la metà del terreno di giuoco senza che il pallone abbia toccato un giocatore e/o la propria metà del campo".

La reclamante afferma poi che "la cronaca della gara riporta che la prima rete dell'incontro, segnata dopo un minuto, è nata proprio grazie a quella violazione; infatti né l'Arbitro né la squadra avversaria erano al corrente di quanto sopra riportato. Il Direttore di gara, invitato dal nostro Mister ad annullare la rete, ha proseguito l'incontro assegnando la marcatura alla squadra, comunicando allo stesso che non era al corrente di tale variazione, e così per tutto il primo tempo si è proseguito violando tale disposizione".

La società Senigallia Calcio riferisce altresì che nell'intervallo della gara l'Arbitro veniva reso edotto dai dirigenti del Senigallia Calcio della norma regolamentare, per cui nel corso del secondo tempo, dopo aver avvertito i portieri che non avrebbero potuto rinviare il pallone oltre la metà campo, provvedeva ad applicare la regola.

Infine, la reclamante deduce un'ulteriore irregolarità e in particolare che "la gara ha avuto inizio senza che nell'impianto sia stato presente un segna-reti né tantomeno il segna-falli, come si evince dalla documentazione fotografica allegata, più volte richiesta dalla Nostra società per capire e rendere comprensibile la situazione falli, ma l'Arbitro si è completamente disinteressato di tutto ciò ed ha proseguito la gara, secondo lui regolarmente".

L'A.S.D. Atletico Gubbio ha fatto pervenire controdeduzioni con le quali contesta il reclamo del Senigallia Calcio, rimettendosi alla decisione del Giudice per quanto concerne la questione della violazione regolamentare ed osservando che per questo tipo di manifestazione non vi sarebbe obbligo di dotare l'impianto di un segna-punti e di un segna-falli.

Il Direttore di gara, su richiesta di questo Ufficio, ha fatto pervenire un supplemento di referto attraverso il quale conferma di essere stato reso edotto nell'intervallo tra primo e secondo tempo della regola che vieta al portiere il rilancio del pallone oltre metà campo e di averla dunque applicata solo nel secondo tempo. Circa lo svolgimento della gara nel primo tempo, l'Arbitro ha affermato che ci sono stati un paio di rilanci da parte dei portieri i quali però sono finiti tutti a fondo campo.

Ritenuto in diritto

La disamina degli atti pervenuti a questo Ufficio consente di ritenere accertato che nel corso del primo tempo sia stata violata la regola prevista dall'art. 4, lett b) del C.U. n. 57/S.G.S. del 25/03/2019 del Settore Giovanile e Scolastico che vieta al portiere di rilanciare il pallone oltre la metà campo. Tuttavia, avendo il referto di gara e il relativo supplemento dell'Arbitro valore fidefacente circa quanto accaduto nel corso della gara, deve altresì ritenersi che la violazione della regola sia avvenuta solo due volte nel corso del primo tempo e che in tali occasioni i rilanci del portiere siano finiti a fondo campo, senza procurare una segnatura in favore della squadra che l'ha violata, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante.

Considerato dunque che le violazioni della regola sul rilancio è stata posta in essere solo due volte e che non risulta che abbia procurato o agevolato la segnatura di una rete, deve escludersi che l'errore del Direttore di gara abbia influito sul regolare svolgimento dell'incontro ai sensi dell'art. 17 co. 1 C.G.S., per cui devono essere respinte le richieste di punizione del Senigallia Calcio con la perdita della gara (peraltro comunque non applicabile nella specie, dal momento che la violazione della regola non è imputabile alla società) e di ripetizione della gara, con conseguente omologazione del risultato conseguito sul campo.

Quanto alla ulteriore circostanza, dedotta dalla reclamante, che l'impianto di giuoco non fosse dotato di un segna-punti e di un segna-falli, non risulta alcuna norma regolamentare all'interno del Regolamento del Campionato, che imponga alla società ospitante di dotare l'impianto di tali strumenti, per cui la doglianza della reclamante è infondata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo e omologa la gara con il risultato conseguito sul campo.
Si addebita la tassa reclamo.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 MAGGIO 2019

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci